



REGOLAMENTO IN MATERIA DI COMMISSIONI ESTERNE, ASSEGNAZIONE DI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNE PER DELITTI CONTRO LA PA

Dicembre 2024 _ vers. 1.0.2024

Redazione: Dott. Ing. Stefano Ponzalino – R.P.C.T. Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo in data 23/01/2025 con deliberazione n. 04/2025



Pagina vuota

Art. 1 – Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano proposti, nominati o già titolari di incarichi, uffici, ruoli in commissioni esterne o organismi collegiali, e comunque coinvolti nella governance, nella gestione o nelle attività istituzionali dell'Ordine degli Ingegneri (di seguito "Ordine").
2. Le disposizioni si applicano, per analogia, ai consulenti, collaboratori esterni e fornitori qualora, per il ruolo rivestito o l'incarico affidato, siano assimilabili alle funzioni indicate al comma 1.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare l'integrità, la trasparenza e la reputazione dell'Ordine, prevenendo conflitti di interesse, fenomeni corruttivi o situazioni lesive dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
2. La disciplina è adottata in conformità alle leggi vigenti, tenendo conto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, nonché delle previsioni in tema di prevenzione della corruzione e tutela dell'interesse pubblico.

Art. 3 – Principio di Onorabilità e Requisiti di Integrità

1. Per partecipare a commissioni, ottenere assegnazione di uffici o ricevere incarichi dall'Ordine, è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità e integrità.
2. Tali requisiti includono l'assenza di condanne definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio, traffico di influenze illecite, turbative in gare pubbliche e in generale qualsiasi reato che comprometta la fiducia nella probità della persona.

Art. 4 – Obbligo di Dichiarazione e Verifica

1. Al momento della proposta o del conferimento di un incarico, nonché prima dell'insediamento in una commissione o nell'assunzione di un ufficio, il soggetto interessato deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestando:
 - a) L'assenza di condanne definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione.
 - b) L'assenza di procedimenti giudiziari pendenti che possano comportare condanne per i medesimi delitti.

2. L'Ordine, anche tramite il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) o altra funzione interna, può effettuare controlli a campione o su segnalazione, richiedendo la produzione del casellario giudiziale o altre idonee attestazioni.

Art. 5 – Conseguenze della Condanna Definitiva

1. Chiunque riporti una condanna definitiva per delitti contro la Pubblica Amministrazione è automaticamente escluso dalla partecipazione a commissioni, dal conferimento di nuovi incarichi e dall'assunzione di uffici nell'Ordine.
2. Nel caso di soggetti già in carica, la condanna definitiva comporta la decadenza immediata dall'incarico, dalla carica o dalla partecipazione alla commissione, senza necessità di ulteriori atti formali, fatte salve eventuali procedure interne di presa d'atto.

Art. 6 – Procedimenti Pendenti e Misure Cautelari

1. Nel caso in cui un soggetto sottoposto a procedimento penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione venga raggiunto da misure cautelari o rinviato a giudizio, l'Ordine, valutata la gravità e la natura delle imputazioni, può sospendere il conferimento di nuovi incarichi o uffici, nonché sospenderlo dalle commissioni di cui faccia parte, in attesa dell'esito del procedimento.
2. La sospensione è disposta dall'organo competente (Consiglio dell'Ordine o altro organismo previsto dalle norme interne), previa istruttoria del RPCT o altra funzione interna designata, e permane fino a quando la posizione giudiziaria non si chiarisce.

Art. 7 – Effetti della Riabilitazione

1. La riabilitazione penale o altri provvedimenti giudiziari che cancellino gli effetti della condanna determinano la cessazione degli effetti inibitori previsti dal presente Regolamento.
2. In tale circostanza, l'interessato può nuovamente essere considerato per incarichi, uffici o la partecipazione a commissioni, previa valutazione dell'organo competente.

Art. 8 – Trasparenza e Pubblicità

1. L'Ordine garantisce la massima trasparenza nelle procedure di nomina e conferimento di incarichi, anche pubblicando sul proprio sito istituzionale i nomi degli incaricati e le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

2. Il presente Regolamento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla trasparenza amministrativa.

Art. 9 – Formazione e Sensibilizzazione

1. L'Ordine promuove attività di formazione e sensibilizzazione del Personale interno, degli organi direttivi e dei collaboratori esterni, sulle disposizioni relative all'integrità, alla prevenzione della corruzione e alle presenti norme in materia di condanne per delitti contro la PA.
2. Programmi di aggiornamento periodici saranno organizzati al fine di garantire la piena consapevolezza e il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 10 – Aggiornamento e Revisione

1. Il presente Regolamento è soggetto a periodica revisione per adeguarlo a eventuali modifiche normative, orientamenti giurisprudenziali o linee guida delle Autorità competenti.
2. Ogni modifica è approvata dagli organi competenti dell'Ordine e adeguatamente comunicata.

Art. 11 – Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua approvazione da parte degli organi competenti dell'Ordine e si applica a tutte le procedure di nomina, assegnazione e conferimento di incarichi successive a tale data.